

**Linee guida per l'applicazione dell'OM 27/2008 sulla mobilità
degli Insegnanti di religione cattolica
a cura del Servizio Nazionale IRC della CEI**
(ad uso degli Uffici Diocesani)

1. Con la pubblicazione dell'OM 21-2-2008, n. 27, il percorso avviato con l'immissione in ruolo degli Insegnanti di religione cattolica si arricchisce di un importante passaggio: la mobilità.

Si è posta quest'anno la necessità di intervenire con apposita ordinanza perché con l'anno scolastico in corso si compie il triennio di permanenza obbligatoria dei neoassunti in ruolo all'interno del proprio organico (che per gli Insegnanti di religione cattolica è regionale). Possono perciò presentare domanda di trasferimento in diocesi della stessa e/o di diversa regione gli Insegnanti di religione cattolica assunti con il primo contingente nel 2005 e quelli del secondo contingente, assunti nel 2006, ma beneficiari di una retrodatazione giuridica della nomina al 2005. In analogia con quanto previsto per tutti gli insegnanti neoassunti, che devono permanere per almeno due anni nella stessa sede, possono presentare domanda di trasferimento in altra diocesi della stessa regione coloro che sono stati ugualmente assunti con il primo e secondo contingente. I trasferimenti all'interno della stessa diocesi sono invece regolati dall'ordinanza sulle utilizzazioni, prevista in giugno, che già negli ultimi anni ha fornito le prime indicazioni sulla mobilità intradiocesana degli Insegnanti di religione cattolica.

In materia di mobilità occorre distinguere tra mobilità territoriale (trasferimenti veri e propri) e mobilità professionale (passaggio di ruolo). A proposito di questo ultimo caso, va notato che la legge n. 186/03, art. 4, c. 1, riconosce agli Insegnanti di religione cattolica il diritto alla mobilità professionale «limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola», cioè solo per passare dal ruolo dell'IRC per la scuola primaria e dell'infanzia a quello dell'IRC per la scuola secondaria di I e II grado (o viceversa), con esclusione dei passaggi ad altro insegnamento. In particolare, rimane vincolante per ogni operazione di mobilità il rilascio della specifica idoneità da parte dell'Ordinario diocesano di destinazione ed è salvaguardato il principio della nomina d'intesa tra Ordinario diocesano e Ufficio scolastico regionale per l'individuazione della sede in cui l'Insegnante di religione cattolica andrà effettivamente a prestare servizio.

2. Perché si possa parlare di mobilità è necessario avere una titolarità in un organico di diritto. Finora il problema non si era posto per gli Insegnante di religione cattolica in quanto mancava il ruolo, l'organico di diritto e la conseguente titolarità. Gli Insegnanti di religione cattolica di ruolo hanno invece, adesso, una titolarità su un organico di diritto regionale e sono assegnati al contingente di una particolare diocesi della regione. La

destinazione del singolo Insegnanti di religione cattolica ad una scuola, infine, avviene per utilizzazione, d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

Le scadenze previste dall'OM 27/2008 per la mobilità degli Insegnanti di religione cattolica di ruolo sono le seguenti:

- 15 aprile, per la presentazione delle domande alle scuole (30 giorni a partire dal 17 marzo),
- 30 aprile, per la trasmissione delle domande dalle scuole all'USR,
- 31 maggio, per la prima comunicazione del punteggio assegnato ad ogni Insegnanti di religione cattolica da parte dell'USR,
- 10 giugno, per l'eventuale revoca delle domande da parte degli interessati,
- 20 giugno, per la formulazione della graduatoria regionale da parte dell'USR,
- 30 giugno, per la pubblicazione dei movimenti,
- 31 luglio, per l'assegnazione della sede a seguito di intesa con l'Ordinario diocesano.

3. Va ancora ricordato che la mobilità si esercita unicamente sulla quota di organico assegnata agli Insegnanti di religione cattolica di ruolo (il 70% dei posti) e che non si possono utilizzare per mobilità del personale di ruolo i posti riservati agli Insegnanti di religione cattolica incaricati (30%). Gli Uffici scolastici regionali conoscono già la disponibilità di posti di ciascuna diocesi, in quanto fanno riferimento all'organico diocesano e conoscono il numero dei posti effettivamente coperti da Insegnanti di religione cattolica in servizio. La differenza tra i due valori (derivante da cessazioni dal servizio, trasferimenti o mancata copertura per carenza di vincitori del concorso) costituisce la disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. Tutti i calcoli devono essere fatti distintamente per i due ruoli di IRC. È esclusa la compensazione di posti tra un ruolo e l'altro. È altresì esclusa, almeno per ora, la copertura dei posti disponibili con eventuali scorrimenti della graduatoria del concorso.

Di fatto saranno gli Uffici diocesani a regolare il flusso delle domande di mobilità, rilasciando riconoscimenti di idoneità solo agli Insegnanti di religione cattolica che effettivamente intendono accogliere nel loro territorio. È questa un'operazione estremamente delicata, sulla quale si richiama l'attenzione dei responsabili diocesani per un attento discernimento sulle idoneità rilasciate.

Possono partecipare ai passaggi di ruolo solo gli Insegnanti di religione cattolica che hanno superato a suo tempo entrambi i concorsi per il primo ed il secondo ruolo. Chi ha partecipato ad un solo concorso (e si tratta della maggioranza degli Insegnanti di religione cattolica) non potrà, ovviamente, chiedere il passaggio ad un ruolo per il quale non ha l'idoneità concorsuale.

Per i passaggi di ruolo l'idoneità ecclesiastica deve precisare l'ordine e grado di scuola per il quale l'Insegnante di religione cattolica è riconosciuto idoneo.

4. Nelle operazioni di mobilità un parametro determinante è il calcolo del punteggio relativo a ciascuna delle voci che possono essere prese in considerazione secondo la normativa vigente.

Una circostanza particolarmente delicata può essere quella delle domande di trasferimento dovute all'applicazione della legge n. 104/92 (portatori di handicap o assistenza a familiari disabili) o ai coniugi di militari. Soprattutto nel caso di portatori di handicap, la Chiesa non può mostrarsi insensibile a situazioni oggettivamente problematiche, a cui lo stesso Stato ha ritenuto di dover offrire particolare tutela. Va sottolineato che in questi casi la domanda di trasferimento può trovare soddisfazione solo se l'Ordinario diocesano riconosce l'idoneità per la propria diocesi, fermo restando che la domanda di trasferimento riguarda solo la diocesi in cui è possibile ricevere le cure richieste o assistere il familiare bisognoso e non anche la scelta della sede più vicina; difatti, quest'ultima verrà attribuita secondo l'intesa che anno per anno viene raggiunta tra l'Ordinario diocesano ed il Direttore scolastico regionale. È chiaro che si ha diritto al trasferimento solo se, oltre al possesso dell'idoneità ecclesiastica, ci siano effettivamente posti disponibili nel territorio diocesano; ove manchi questa disponibilità, non sarà possibile soddisfare la pur legittima richiesta.

5. Nella scelta della destinazione, possono essere indicate un massimo di cinque preferenze per cinque diverse diocesi della stessa o di diverse regioni. Per diocesi su più regioni occorre precisare la porzione di diocesi richiesta. Il numero ridotto di preferenze (gli altri docenti ne possono esprimere 15) si giustifica con il fatto che quella per la diocesi è una preferenza sintetica e non limitata alla singola istituzione scolastica; inoltre, la necessità di ricevere l'idoneità di ogni Ordinario diocesano rende di fatto improponibile un numero maggiore di diocesi.

È prevista una graduatoria regionale per l'individuazione degli eventuali Insegnanti di religione cattolica soprannumerari a livello diocesano (non di singola scuola). Di fatto non si prevede che si vengano a creare situazioni di esubero regionale ma solo diocesano: tali situazioni saranno gestite sulla base di intese tra il Direttore dell'USR e gli Ordinari diocesani competenti. In questa particolare circostanza si rivelerà utile il ruolo di mediazione del responsabile regionale IRC della Regione ecclesiastica, che potrà coordinare le esigenze delle diverse diocesi per raggiungere un'ottimale distribuzione degli Insegnanti di religione cattolica in tutta la regione.

Si raccomanda infine di segnalare a questo Servizio Nazionale ogni situazione problematica o di difficoltà che si presenti nella diocesi, al fine di raccogliere documentazione e suggerimenti da sottoporre al Ministero della Pubblica Istruzione in vista dei correttivi da apportare nei prossimi anni.